Ravviva il dono che hai ricevuto.

La fedeltà creativa a cent'anni del carisma paolino

Lavoro di gruppo del 4 maggio 2010
SCHEDA DI LAVORO

Tema: **LA NORMATIVA DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO E LE PROPOSTE DI MODIFICHE**

Obiettivo: rendersi conto della complessità della tematica della normativa della Società San Paolo nel contesto della legislazione canonica e della prassi della Congregazione.

Da tenere in considerazione: questo lavoro di gruppo ha come scopo una riflessione generale sul carattere e sulla coerenza della nostra normativa congregazionale. Decisioni concrete di carattere legislativo potranno essere prese successivamente, in occasione del lavoro sulla programmazione per il prossimo sessennio oppure tramite mozioni capitolari *ad hoc*.

I. L'INCONTRO DEL GRUPPO

Il gruppo inizia il lavoro subito dopo l'introduzione fatta in aula e prosegue per tutta la mattinata fino alle **12:25.** I risultati saranno presentati all'assemblea capitolare nel pomeriggio alle **15:00**. Il relatore deve preparare la sua presentazione dopo il pranzo.

- **PASSI DA SEGUIRE**

— Dato che per questo argomento il lavoro viene svolto in gruppi creati *ad hoc*, l'incontro può iniziare, se necessario, con una veloce autopresentazione dei membri.

— Il gruppo elegge un moderatore che guiderà il lavoro e un relatore che dovrà presentare in assemblea i risultati della discussione.

— Segue la lettura personale del contributo preparato dalla "Commissione preparatoria". Leggendo il testo, tenere in considerazione che il contributo non tocca tutte le dimensioni della normativa sulla vita religiosa e paolina.

— Ognuno cerchi di scrivere su un foglio di carta qualche appunto su:
1) quale è la differenza tra le Costituzioni e altre normative del diritto proprio della Congregazione;
2) se le nostre Costituzioni hanno bisogno di modifiche o adattamento; se sì, quali modifiche;
3) come si configurano all'interno del diritto proprio della Società San Paolo il *Direttorio SSP*, il *Servizio dell'Autorità nella Società San Paolo. Manuale*, la *Ratio formationis* e altre norme generali e particolari;
4) se il nostro Direttorio ha bisogno di modifiche o adattamento; se sì, quali modifiche;
5) se il *Servizio dell'Autorità nella Società San Paolo. Manuale* deve essere integrato nel Direttorio; se sì, in che modo e in che misura;
6) se la *Ratio formationis* deve essere integrata nel Direttorio; se sì, in che modo e in che misura;
7) quali altri aspetti dovrebbero essere presi in considerazione nell'eventualità di una revisione e aggiornamento della normativa della Congregazione.

— Ogni membro del gruppo presenta il frutto della sua riflessione personale.

— Segue il dibattito.

— Il gruppo cerca di formulare la sua risposta alle seguenti domande:

1) La nostra normativa necessita di cambiamenti? Perché?

2) Che cosa dovrebbe essere cambiato nella normativa?
— in riferimento alle Costituzioni
— in riferimento al Direttorio
— in riferimento ad altri documenti normativi

3) Quali i passi da fare per cambiare la nostra normativa?

II. IL CONTRIBUTO INTRODUTTIVO.

1. I risultati del questionario pre-capitolare

Tenendo conto della linea operativa 4.2.2 dell'VIII Capitolo generale, il questionario pre-capitolare ha raccolto le opinioni dei fratelli in merito alla revisione e all'aggiornamento del corpo legislativo della Congregazione.

Alle domande del questionario pre-capitolare riguardanti il rinnovo del corpo legislativo mancano in generale delle risposte. È la spia di un certo imbarazzo su questo argomento; né possiamo fare a meno di osservare la grande disparità di opinioni e di attese che si nota, in generale, nel campo del governo e delle leggi. Forse questo "imbarazzo" dipende dal fatto che la maggioranza dei confratelli non si ritiene competente o sufficientemente addentro all'argomento; a fronte, tuttavia, stanno alcuni altri che mostrano competenza e danno consigli accurati.

Dalle risposte risulta che il 20,80% non vuole aggiornamenti; il 41,45% opta per l'aggiornamento del solo Direttorio; mentre il 12,33% chiede che siano aggiornate solo "alcune parti". Pertanto non è da sottovalutare l'intendimento, sotteso alle prime due opzioni, che i confratelli non sono favorevoli ad un aggiornamento delle Costituzioni. Molto più largo è il consenso all'aggiornamento del Direttorio. Qui non si può non notare che le molte e accurate osservazioni riportano proposte di eventuali modifiche da apportare sia alle Costituzioni che al Direttorio. In concreto le proposte riguardano più di 100 articoli.

Riguardo al "Servizio dell'Autorità nella SSP. Manuale" più dell'85% dei confratelli si pronuncia a favore della sua utilità, almeno parziale. E la possibilità di integrare in un unico codice giuridico il Direttorio e il "Servizio dell'Autorità nella SSP. Manuale" ha una maggioranza relativa (48,38%), ma non schiacciante. Probabilmente si tratta di una questione che per molti confratelli non è ancora arrivata a maturazione o a una chiarezza sufficiente.

2. Il diritto proprio nella vita religiosa

Il Codice di Diritto Canonico mette in luce due aspetti di unione e di unità tra i membri degli istituti religiosi: uno *più spirituale*, che parte dai cuori animati dalla carità[1], e l'altro *più visibile*, che consiste «nell'abitare nella propria casa religiosa legittimamente costituita» e nel «condurre vita comune» attraverso la fedeltà alle stesse norme, la partecipazione agli atti comuni, la collaborazione nei servizi comuni[2]. La comunità religiosa «è parte della comunione organica di tutta la Chiesa, dallo Spirito sempre arricchita con varietà di ministeri e carismi»[3]. Come nella Chiesa universale aspetti carismatico e gerarchico costituiscono l'unica struttura fondamentale (cfr. LG 4), così i religiosi, congiunti in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero (cfr. LG 44), sono uniti in un corpo, «ognuno secondo la propria parte» (1Cor 12,27), formando una comunità nella quale la molteplicità dei doni personali dello Spirito trova la sua espressione «decorosamente e con ordine» (1Cor 14,40).

Le norme fondamentali che regolano la vita degli istituti di vita consacrata sono contenute nella terza parte del secondo libro del Codice di Diritto Canonico (cann. 573-746). Ogni istituto è obbligato ad applicarle e svilupparle nel **diritto proprio,** che

[1] cfr. can. 602.

[2] cfr. can. 608, 665 §1.

[3] Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione *La vita fraterna in comunità* (2 febbraio 1994), 2.

deve custodire la sua vocazione e l'identità nella linea del carisma fondazionale. Lo stesso Codice di Diritto Canonico rimanda almeno una ventina di volte a tale legislazione dei singoli istituti, dando a questi sufficiente autonomia nelle questioni di disciplina interna e di governo.

2.1. Il Codice fondamentale

Il documento più importante del diritto proprio sono le **Costituzioni**[4]. Il Codice di Diritto Canonico precisa che esse devono contenere prima di tutto «l'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto» (can. 578). Inoltre, a motivo del legame tra i principi spirituali ispiratori dell'istituto e la sua forma di vita e di apostolato, le Costituzioni devono anche contenere «le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli» (can. 587). Le Costituzioni sono in tal modo l'espressione e guida della spiritualità dell'istituto e "regola di vita" di tutti i suoi membri nel senso più profondo del termine. Pertanto le formule di professione spesso contengono un riferimento alle Costituzioni, come nel caso nostro: «faccio voto […] secondo le costituzioni della Società di san Paolo apostolo» (*Costituzioni SSP*, art. 123).

Considerato il carattere generale e fondamentale delle Costituzioni, il *Codice di Diritto Canonico* riserva alla Santa Sede la facoltà di approvarle e di consentire alle loro modifiche (can. 587, § 2) e invita ad armonizzare adeguatamente in esse gli elementi spirituali e quelli giuridici, cercando tuttavia di non moltiplicare le norme senza necessità (can. 587, § 3).

2.2. Altre norme del diritto proprio

Salve le Costituzioni, tutte le altre norme che regolano aspetti più particolareggiati e mutevoli vengono stabilite e modificate dall'autorità competente dell'istituto stesso. Il *Codice di Diritto Canonico* sottolinea che queste norme «potranno essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi» (can. 587, § 4).

La menzione dei *luoghi* e dei *tempi* allude al fatto che il diritto proprio, oltre a contenere norme di carattere generale da applicare nell'istituto intero (per es. il Direttorio della SSP), si articola anche in una serie di regole valide soltanto in una particolare struttura organizzativa (per es. gli Statuti delle regioni o Regolamenti di strutture apostoliche). Le norme particolari permettono di specificare i principi fondamentali dell'istituto e di adattarli a diverse situazioni culturali, sociali, giuridiche ed economiche nelle quali l'istituto opera.

Il diritto proprio deve essere periodicamente riveduto e adattato. La normatività non è infatti identica alla irreformabilità. Gli istituti stabiliscono le modalità e

[4] Il can. 587 parla di «codice fondamentale, o costituzioni», riconoscendo la varietà dei termini che diversi istituti usano per indicare questo documento.

definiscono la competenza degli organi di autorità secondo diversi modelli organizzativi.

2.3. Diritto proprio della Società San Paolo

Nel caso della Società San Paolo, le Costituzioni danno la potestà di emanare e di modificare **norme generali e particolari** prima di tutto al capitolo generale: «Il capitolo può […] emanare nuovi regolamenti particolari e ritoccare il direttorio generale, in conformità alle costituzioni e al diritto comune» (art. 218). Carattere normativo ha anche la programmazione del capitolo generale, anche se il suo valore è limitato nel tempo «fino al capitolo seguente» (art. 218). Per la validità delle decisioni legislative del capitolo generale è richiesta la maggioranza di due terzi dei suffragi, e cioè la stessa maggioranza che è necessaria per presentare alla Santa Sede domanda di modifiche alle Costituzioni (art. 219).

Le *Costituzioni* e il *Direttorio* prevedono diverse forme di **norme particolari**, limitate riguardo al luogo e talvolta riguardo al tempo. La statuto della regione, elaborato in collaborazione con i membri della regione, viene approvato dal superiore generale con il consenso dei suoi consiglieri (*Direttorio*, art. 182.2 e 206.2/1). I capitoli provinciali elaborano la programmazione della provincia (*Costituzioni*, art. 195). Il *Direttorio* precisa che la pianificazione elaborata dal capitolo provinciale «dovrà guidare l'azione del nuovo governo» (art. 196.2) e che deve essere approvata dal superiore generale (art. 196.4). I superiori maggiori con il voto deliberativo dei loro consigli approvano regolamenti per i settori apostolici e per gli studi (*Costituzioni*, art. 100, 126; *Direttorio*, art. 82.2, 99.2, 206.2/1).

Il *Servizio dell'autorità nella Società San Paolo. Manuale* parla inoltre di **norme generali e particolari** emanate dal superiore generale con il suo consiglio (n. 130.2), chiarendo in questo modo le indicazioni delle Costituzioni e del Direttorio che parlano del servizio d'autorità del superiore generale a beneficio di tutta la congregazione e di varie province (cfr. *Costituzioni*, art. 200; *Direttorio*, art. 206.2/11).

2.4. La coerenza del diritto proprio

Siccome la crescita della Chiesa è frutto di una carità "ordinata", i recenti documenti della Santa Sede rilevano l'importanza che il diritto proprio degli istituti religiosi sia «il più possibile esatto nello stabilire le rispettive competenze della comunità, dei diversi Consigli, dei responsabili settoriali e del superiore», notando che «la poca chiarezza in questo settore è fonte di confusione e di conflittualità»[5]. Il diritto proprio costituisce, infatti, il quadro entro il quale «l'autorità promuove la crescita della vita fraterna attraverso il servizio dell'ascolto e del dialogo, la creazione di un clima favorevole alla condivisione e alla corresponsabilità, la partecipazione di tutti alle cose di tutti, il servizio equilibrato al singolo e alla comunità, il discernimento, la promozione dell'obbedienza fraterna»[6].

---

[5] *La vita fraterna in comunità*, 51; Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza* (11 maggio 2008), 20.

[6] *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza*, 20

La chiarezza e coerenza del diritto proprio aiuta i membri a creare unità e comunione. Essa permette inoltre un adattamento creativo alle nuove situazioni. La mancanza di coerenza e di chiarezza può facilmente causare incertezza negli obiettivi e vulnerabilità nei confronti dei condizionamenti ambientali, delle correnti culturali e dei bisogni apostolici, oltre che incapacità ad adattarsi e rinnovarsi.

APPENDICE:

IL PERCORSO STORICO DELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PROPRIO SSP

1. La fase fondazionale e di consolidamento istituzionale

Il beato Giacomo Alberione iniziò la Società San Paolo nel 1914 e soltanto nel 1921 (dopo un certo consolidamento) cominciò la stesura delle prime regole per chiedere l'approvazione diocesana dell'istituzione. In realtà queste "regole" erano una *Relazione sulla storia della SSP*, in cui veniva "descritta" la nuova istituzione nelle sue caratteristiche fondamentali: come era sorta e con quali finalità, quali attività svolgeva, come venivano formati e come vivevano i membri. Alcuni anni dopo, verso il 1927, Don Alberione intraprese la redazione dei primi abbozzi di Costituzioni, sviluppando e organizzando i vari elementi della precedente "relazione", in vista dell'approvazione diocesana. Ottenuta questa (12 marzo 1927), passò a completare la stesura a più riprese (verso il 1936) fino ad avere l'approvazione pontificia il 10 maggio 1941, *ad experimentum*, e il 27 giugno 1949 in fase definitiva (nel 1956 furono approvate alcune modifiche). Così finiva l'opera legislativa del nostro Fondatore, che presentandola esortava: «Con gioia prendiamo il libro delle Costituzioni, baciamolo, meditiamolo, perché in esso sono indicati i mezzi migliori, la "*optimam partem*", per il massimo, per la santità» (UPS I, 43).

2. Il concilio Vaticano II

Generalmente, dopo la prima fase di consolidamento istituzionale le congregazioni religiose entrano nella fase di riadattamento del proprio diritto in contatto con le mutazioni esterne (tensione società-religione, innovazioni culturali o tecnologiche, che interpellano i membri a rivedere fini, mezzi e strutture dell'istituzione). Però, agli inizi degli anni '60, si tenne il concilio Vaticano II che chiese formalmente "il rinnovamento della vita religiosa", dando anche delle direttive precise: «ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla primitiva ispirazione degli istituti, e nello tempo l'adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi». Il Concilio comandava puntualmente: «Le costituzioni, i direttori, i libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie ed altre simili raccolte siano convenientemente riesaminati… e vengano modificati in base ai documenti emanati da questo sacrosanto Concilio» (PC 3c).

3. L'aggiornamento

L'opera di rinnovamento e di adattamento doveva essere fatta da un Capitolo speciale. La Società San Paolo tenne tale Capitolo, il secondo della sua ancor breve storia, (in coincidenza con lo scadere del mandato del Fondatore nella sua qualità di Superiore generale) in due lunghe sessioni: da aprile ad agosto 1969, e da aprile a luglio 1971. Durante quei mesi, alla luce delle prescrizioni emanate dalla Santa Sede per l'applicazione delle riforme conciliari, si passò in rassegna tutto il patrimonio spirituale della Congregazione, avvalendosi di una abbondante documentazione, tra cui, per la prima volta, della cosiddetta "Storia carismatica della FP" (l'attuale "Abundantes divitiae gratiae suae", che allora aveva per titolo "Io sono con voi"), nella quale il Fondatore, quasi a modo di breve autobiografia, manifesta il suo progetto fondazionale e mette a fuoco i principali elementi che egli stesso cercò di comunicare e sviluppare fin dalle fasi iniziali e almeno per una quarantina d'anni. Nell'intenso lavoro capitolare fu coinvolta tutta la Congregazione mediante apposite inchieste e con un lavoro di animazione condotto metodicamente in ognuna delle comunità.

Il risultato finale furono i "Documenti capitolari" (pubblicati nel 1972) nei quali vengono trattati i cardini della vita paolina, tenendo presente anche la tradizione che era andata formandosi nei decenni precedenti sotto la guida diretta e attenta dello stesso Fondatore: l'*identità del paolino* (documento "Fine e membri"), la *nostra identità apostolica* (il carisma nel suo sviluppo dall'Opera della Buona Stampa all'uso dei Mezzi di Comunicazione Sociale, con solerte attenzione ai destinatari, ai contenuti della nostra predicazione mediante i moderni strumenti, e all'organizzazione di tale attività); la *comunità paolina* (comprendente la comunione di vita, la comunione nello spirito — o spiritualità —, la comunità consacrata mediante i voti e la comunità di preghiera), la *formazione integrale* — lungo le varie tappe del curriculum formativo — e infine il *governo della Congregazione* e l'*amministrazione*. Dal riassunto di questi Documenti capitolari, con leggeri cambiamenti in base all'esperienza del periodo di prova concesso, provengono le attuali Costituzioni e Direttorio, con diverse stesure e rifacimenti in quanto alla forma, prima di essere approvate dalla Santa Sede *ad experimentum* per nove anni (1975-1984) e poi definitivamente (4 aprile 1984).

4. Adattamenti posteriori

I capitoli generali successivi (1986, 1992, 1998, 2004) hanno apportato soltanto poche e piccole modifiche ad alcuni articoli delle Costituzioni e del Direttorio. Oltre al cambiamento delle espressioni "delegazione/i regionale/i" e "delegato/i" che sono state sostituite rispettivamente con "regione/i" e "superiore/i regionale/i" (artt. 10.1, 38.2, 82, 99.1, 120, 126.1, 127.2, 181, 182, 182.1-4, 183, 197, 206.2/1, 206.2/5, 206.2/12, 207.5, 213.1, 215, 215.3-4 e 223), i cambiamenti riguardano cinque articoli delle Costituzioni (artt. 135, 136, 142, 175, 196) e sette articoli del Direttorio (artt. 180.1, 180.5, 195.3, 196.1, 196.4, 196.5, 209.3). Le modifiche sono consistite per lo più nella precisazione di termini o nella correzione di qualche contraddizione con il diritto comune oppure con altre normative del diritto proprio.

I più importanti sviluppi del diritto proprio consistono invece nell'emanazione di due documenti normativi a livello generale: la "Ratio formationis" e il "Manuale dell'Autorità", rinominato "Servizio dell'Autorità nella Società San Paolo. Manuale" dall'VIII Capitolo generale.

La *Ratio formationis* è stata richiesta dal V Capitolo generale (1986) e successivamente approvata *ad experimentum* dall'Assemblea intercapitolare del 1989. La Ratio definisce il quadro generale e normativo della formazione del Paolino e obbliga ogni circoscrizione a elaborare una sua programmazione concreta, o "iter" formativo, da sottoporre all'approvazione del Governo generale.

Il *Servizio dell'Autorità nella Società San Paolo. Manuale* è stato richiesto dal VI Capitolo generale (1992) e approvato *ad experimentum* dall'Assemblea intercapitolare del 1995. Il Manuale è stato concepito come «una guida che occorrerà aggiornare periodicamente» (n. 003) e il suo valore normativo è stato indicato nel fatto che esso «si riferisce alle norme del diritto comune e proprio» e che, di fatto, «le nozioni, informazioni o disposizioni [ivi] riunite si trovano in gran parte sparse nel Codice di Diritto Canonico, nelle Costituzioni e Direttorio […], in successive delibere capitolari o in direttive del Governo generale, ecc.» (n. 003). Per dirimere le incertezze sul valore normativo di alcune disposizioni del Manuale, l'VIII Capitolo generale ha formalmente chiuso il periodo *ad experimentum*, dichiarando che esso «è da ritenersi uno strumento vincolante nella vita delle Circoscrizioni e nell'esercizio dell'autorità». Con la stessa dichiarazione il Capitolo ha confermato anche «la sua natura di guida» e ha affidato al Governo generale «il compito di provvedere alla sua periodica revisione».